

MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive: Grazie Presidente. In merito ai quesiti posti, la direzione generale per le Politiche Culturali ed il Turismo, dopo aver richiamato le disposizioni normative di riferimento, ha rammentato che la funzione gestoria sul demanio marittimo non portuale è esercitata dai Comuni costieri, competenti per territorio che, nella predisposizione dei propri Piani attuativi di utilizzazione, i PAD, e nell'esercizio delle predette funzioni, devono conformarsi alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il suo piano di utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo, il PUAD.

La competenza sul Demanio marittimo portuale e non portuale ha formato oggetto di numerosi interventi sia del Legislatore statale, decreto legislativo 112 del 1998, decreto 96 del 1999, sia del Governo regionale, delibere 828 del 2017 e, da ultimo, delibera 682 del 30 dicembre 2019, sia del Legislatore regionale, legge regionale n. 16 del 2014, n. 19 del 2017 e n. 16 del 2019.

La deliberazione n. 682 del 30 dicembre 2019 richiamata, ha chiarito le competenze fino ad allora sovrapposte ed intrecciate nelle diverse strutture amministrative, riferendo alla direzione generale per le Politiche Culturali e del Turismo il coordinamento e il monitoraggio sullo stato e sull'uso delle aree demaniali con finalità turistico ricreative e, alla direzione mobilità, la competenza sulle aree demaniali portuali regionali e, ancora, la direzione per il governo del territorio, il coordinamento delle funzioni finalizzate all'adozione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD). Tanto detto, alla luce della ripartita competenza tra le strutture amministrative, la competente Direzione Generale per il Turismo ha avuto modo di relazionare.

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 31 marzo 2002 n. 112, dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 1999 n. 96, del articolo 9 della legge 16 marzo 2001 n. 88 e dell'articolo 6 della legge della Regione n. 3 del 28 marzo 2002, le funzioni gestorie sul Demanio Marittimo non portuale sono esercitate dai Comuni costieri competenti per territorio.

I Comuni costieri competenti per territorio, nella predisposizione dei propri piani attuativi, i PAD e nell'esercizio delle funzioni gestorie sul Demanio Marittimo non portuale, sono tenuti a conformarsi al PUAD come già riferito.

Con deliberazione n. 682 del 30 dicembre 2019 la Giunta regionale ha approvato il preliminare del Piano di utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo, il PUAD, con finalità turistico ricreative che, in allegato, tra l'altro, ha la disciplina generale alla quale i Comuni devono attenersi. Attraverso il PUAD e per ciascun ambito territoriale dei 60 Comuni costieri, la Regione intende fornire un quadro generale dello sviluppo turistico, delle caratteristiche ambientali e della balneabilità, garantire la corretta gestione del territorio e armonizzare la fruizione pubblica con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera.

Ai sensi della legge regionale n. 19 del 2017, i Comuni costieri competenti per territorio, nella predisposizione dei propri piani attuativi di utilizzazione delle aree demaniali, non portuali, sono tenute a conformarsi alla norma regolamentare stabilita dalla Regione.

Ai sensi della disciplina generale sono i Comuni a dover garantire la sicurezza della balneazione e a controllare il rispetto del divieto d'installare attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare.

Inoltre, tra le condizioni essenziali per il rilascio e il mantenimento della concessione demaniale marittima per attività turistico ricreativa, sono indicati: il rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e un'offerta di servizi accessibili a persone con disabilità. Pertanto, fermo restando la competenza dei Comuni nella materia oggetto dell'interrogazione, stante l'importanza della tematica sollevata e l'esigenza di assicurare le migliori condizioni di sicurezza

nelle spiagge campane, nell'ambito delle funzioni proprie della direzione politica culturale e turismo, di coordinamento sullo stato e sull'uso delle aree demaniali marittime, con finalità turistico ricreative rimesse alla gestione dei Comuni costieri, la direzione preannuncia che s'inviteranno i Comuni, in base al principio di una leale cooperazione istituzionale, al più attento rispetto delle disposizioni in parola e si attiveranno le necessarie verifiche per garantirne la corretta attuazione.